

Motivi della decisione

Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Commissione in data 13.10.2011 Ba. Cl. impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo e di Equitalia Gerit S.p.A una cartella di pagamento (euro 12.466,21) emessa da Equitalia Gerit S.p.A Agente della riscossione per la provincia di Roma in seguito ad iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo relativa al periodo d'imposta 2007.

Premesso che l'Agenzia aveva respinto (8.10.2010) l'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso notificatogli il 10.08.2010 avente ad oggetto la revoca dell'aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto di casa di abitazione non di lusso, il ricorrente sollevava eccezioni specificamente definite come inerenti a vizi propri dell'atto impugnato:

- la nullità della cartella di pagamento in quanto è stata notificata presso la residenza di suo padre, familiare non convivente, sebbene egli avesse trasferito la residenza in Spagna sin dal 21.05.2008 e la avesse chiaramente indicata nella istanza di autotutela;

- la illegittimità della iscrizione a ruolo - a norma del DPR n. 131/1986 - atteso che, dopo avere acquistato l'abitazione in Gorle il 24.07.2007, in data 21.05.2008 aveva dovuto trasferire la residenza in Spagna per effetto del trasferimento del luogo di lavoro dalla Lombardia alla Spagna come impostogli dalla società multinazionale datrice di lavoro.

Chiedeva pertanto, previa sospensione della esecuzione ex art. 47 D.L.vo n. 546/92, l'annullamento della cartella di pagamento con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva

la inammissibilità del ricorso in quanto era sottoscritto soltanto dal ricorrente sebbene il valore della lite fosse superiore al limite che consente la difesa in proprio ed altresì in quanto la delega presente in calce al ricorso era priva dell'autenticazione del difensore;

la inammissibilità del ricorso in quanto proposto il 21.09.2011, oltre il termine di 60 giorni (65...)dalla notificazione della cartella che all'ufficio risultava avvenuta il 7.06.2011;

la propria carenza di legittimazione in ordine ai vizi propri della cartella;

la inammissibilità delle contestazioni relative al merito dell'avviso di liquidazione ritualmente notificato e non impugnato tempestivamente

chiedeva la reiezione del ricorso con vittoria di spese, nonché della istanza di sospensione in quanto del tutto priva di motivazione in ordine ai requisiti di legge.

Si costituiva in giudizio Equitalia Sud S.p.A. già Equitalia Gerit S.p.A che eccepiva preliminarmente la incompetenza della Commissione adita essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella circoscrizione della quale aveva sede l'agente della riscossione che aveva emesso la cartella. Sempre in via preliminare rilevava la infondatezza della eccezione relativa alla notifica della cartella la quale era ritualmente avvenuta a mezzo del servizio

postale in data 7.06.2011, secondo quanto risultava da copia dell'avviso di ricevimento a norma dell'art. 26 DPR 602/73 come modificato dall'art. 12 D.Lvo n. 46/99.

La resistente eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla asserita illegittimità della iscrizione a ruolo che è materia di competenza dell'Agenzia delle Entrate e non dell'ente concessionario della riscossione.

Chiedeva pertanto, previa reiezione della istanza di sospensione della esecuzione, che il ricorso fosse disatteso per i motivi suddetti con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratesi antistatario. Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.L.vo n. 546/92 in quanto presentato il 26.09.2011 e quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato scadente il 21.09.2011; ancora in via preliminare il difetto di assistenza tecnica in giudizio ex art. 12 D.L.vo n. 546/92, in quanto, pur essendo il valore della controversia (euro 6.960,00) superiore al limite di legge pari ad euro 2.582,28, il contribuente aveva sottoscritto in proprio il ricorso mentre la procura in calce ad esso era priva della autenticazione del difensore; in via pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di irritalità della notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di materia di competenza dell'agente della riscossione e non dell'Agenzia delle Entrate ed infine la inammissibilità del ricorso avverso la cartella ex art. 19 D.L.vo n. 546/92 in quanto non impugnata per vizi propri dell'atto, bensì per vizi dell'avviso di liquidazione, atto presupposto non impugnato nel termine di legge e pertanto divenuto definitivo.

L'ufficio chiedeva che, previa reiezione della istanza di sospensione della esecuzione, il ricorso fosse disatteso per i motivi suddetti con vittoria di spese.

Nella odierna pubblica udienza è comparso il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, assenti il ricorrente ed Equitalia Sud s.p.a., benché regolarmente citati.

Preliminare rispetto ad ogni altra è la eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata presso la residenza del padre del contribuente, familiare non convivente, in data 7.06.2011. Risulta dall'avviso di ricevimento (prodotto da Equitalia Sud) che il piego raccomandato è stato consegnato al "destinatario" il quale ha apposto la sottoscrizione per ricevuta. Se deve intendersi che egli nega di avere ricevuto l'atto, a suo carico è insorto l'onere di proporre la querela di falso dinanzi al giudice civile. Ed infatti "in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare

l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale" (per tutte Cass. Sez. I n. 24852/2006).

Alla luce di tale principio interpretativo della suprema corte, gravava sul contribuente l'onere di proporre querela di falso dinanzi al giudice ordinario avverso la attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento. Non avendo egli assolto siffatto onere, la consegna del piego deve nella fattispecie ritenersi validamente effettuata a mani del destinatario.

Va a questo punto presa in esame l'eccezione, preliminare anch'essa, di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Il ricorso risulta consegnato all'Agenzia delle Entrate e spedito per posta raccomandata ad Equitalia Sud s.p.A. in data 26.09.2011 e quindi, tenuto conto della sospensione feriale dall'1 agosto al 15 settembre, nel 65° giorno dalla notificazione della cartella, avvenuta il 7.06.2011.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile a norma dell'art. 21 D.L.vo n. 546/92 che stabilisce in giorni 60 a pena di decadenza il termine per l'impugnazione.

L'accoglimento della eccezione preliminare preclude l'esame delle ulteriori eccezioni.

Le spese seguono la soccombenza liquidate in misura di euro 784,12 a favore dell'Agenzia delle Entrate e di euro 500,00 a favore di Equitalia Sud S.p.A.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in misura di euro 784,12 a favore dell'Agenzia delle Entrate e di euro 500,00 a favore di Equitalia Sud g.p.A.